

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2220

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VESENTINI, CALLARI GALLI,
BOMPIANI e SPITELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1990

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica
Francesco Severi

ONOREVOLI SENATORI. - Quando fu fondato, con legge 13 luglio 1939, n. 1129, l'Istituto nazionale di alta matematica - che oggi si intitola al nome del suo fondatore, Francesco Severi - costituì una novità nel panorama scientifico internazionale, confrontabile con poche istituzioni in tutto il settore della ricerca fondamentale. Esempi di strutture analoghe si trovavano già allora in alcune *Grandes Écoles*, in Francia, nell'Institute for Advanced Study, a Princeton, e nell'Istituto Steklov dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica. Ma, a parte gli stretti collegamenti con il sistema universitario nazionale, del tutto assenti, ad esempio, nel caso dell'Institute di Princeton, l'Istituto nazionale di alta

matematica si distingueva per la netta definizione dell'area di intervento: la matematica.

Il 1939 non era certo un anno favorevole alla creazione di enti di ricerca fondamentale, ed è lecito chiedersi quali fossero i motivi alla base di una decisione politica così inconsueta e così fuori tempo. Una risposta può trovarsi nel tentativo del regime fascista di attutire il danno gravissimo portato all'immagine internazionale della ricerca matematica italiana dai provvedimenti razziali che avevano allontanato dall'insegnamento studiosi quali Tullio Levi-Civita, Guido Fabini, Federico Enriques, Beppo Levi, Gino Fano e Alessandro Terracini.

L'Istituto seppe tuttavia affrancarsi ben presto da queste origini di dubbio opportunismo politico, grazie all'ingegno e al prestigio scientifico di Francesco Severi, arricchendo di contenuti nuovi i fini istituzionali che, secondo la legge n. 1129 del 1939, erano: «lo sviluppo dei rami in formazione; la coordinazione del movimento matematico nazionale con quello straniero; la diffusione dei più importanti indirizzi del pensiero matematico; il collegamento fra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali».

Oltre a sviluppare fortemente l'indagine nei settori tipici della ricerca matematica, l'Istituto ha curato sin dall'inizio i legami con le altre scienze in una misura inconsueta per le tradizioni italiane. Così, accanto ai seminari di carattere matematico vero e proprio, troviamo, già nei primi anni '40, cicli di lezioni su questioni avanzate della fisica teorica, dell'astrofisica, della statistica, della dinamica economica, eccetera.

La matematica è una scienza nella quale il momento didattico e seminariale si coniuga, più intimamente che in molte altre discipline, con quello dell'indagine e della scoperta. Per questo, il problema della formazione ha, nelle scienze matematiche, una rilevanza particolarmente marcata. Ed a tale problema si dedicò subito, con particolare energia, l'attività dell'Istituto, che poté fruire di una norma già contenuta nel primo statuto (approvato con regio decreto 8 settembre 1939, n. 1385) che autorizzava «l'assegnazione di borse di studio a studiosi italiani e stranieri». Altre norme, contenute in statuti successivi, istituivano le posizioni di «discepoli ricercatori» riservate a laureati italiani e stranieri. Nei quindici anni di effettiva attività, prima della morte di Francesco Severi, avvenuta nel 1961, l'Istituto ha assegnato 99 borse di studio a laureati italiani, 38 a stranieri, 46 a studenti non laureati, organizzando in media cinque corsi avanzati ogni anno con la partecipazione di 314 laureati: cifre significative, soprattutto se si tiene conto del periodo cui si riferiscono, nel quale la formazione avanzata e la ricerca fondamentale erano appannaggio quasi esclusivo dell'università.

Alla morte di Francesco Severi, che aveva presieduto ininterrottamente l'Istituto sin dalla fondazione, l'attività si arrestò quasi totalmente durante un lungo periodo di gestione commissariale, concluso dalla legge 5 maggio 1976, n. 257, che collocò l'Istituto fra gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione riordinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il panorama sul quale si affacciava l'Istituto nella seconda metà degli anni '70 era molto diverso da quello del 1939. Il compito più impegnativo che attendeva gli organi direttivi, eletti - secondo il dettato della legge n. 257 del 1976 - dalla comunità matematica, era quello di dare all'Istituto un'identità che lo caratterizzasse rispetto agli istituti matematici universitari ed agli organi del Consiglio nazionale delle ricerche. La collocazione dell'Istituto fra università e enti pubblici nasceva da un dibattito, che aveva animato a lungo il mondo matematico italiano, sulla natura stessa della ricerca teorica fondamentale e sulle condizioni ottimali per lo sviluppo di quest'ultima. Quella della ricerca creatrice è una breve, felice stagione. Prolungarla artificialmente con la creazione di ruoli permanenti, bloccare l'afflusso di energie fresche, impedire al ricercatore maturo di muovere su altre posizioni, dalle quali trasmettere ai più giovani le cognizioni acquisite e rielaborate criticamente: questi erano, e sono, i pericoli generati dalle sclerotizzazioni burocratiche all'interno degli enti di ricerca.

Contro questi rischi reagivano la legge 5 maggio 1976, n. 257, e la successiva legge 14 febbraio 1957, n. 42, che - oltre a garantire l'elettività degli organi scientifici direttivi - ponevano i primi presupposti di una gestione autonomistica dell'attività dell'Istituto: presupposti che appaiono oggi ancora lontani dalle aperture offerte dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

Malgrado queste limitazioni, i risultati non si sono fatti attendere.

Dal 1977 - anno che ha segnato la ripresa dell'attività dell'Istituto dopo la lunga parentesi commissariale - fino al 1989, sono state assegnate 465 borse di studio annuali

per giovani laureati e sono stati finanziati 116 programmi di ricerca per ricercatori già formati; sono stati inoltre organizzati 208 corsi trimestrali avanzati e 12 periodi intensivi di ricerca su temi specifici: dai problemi di frontiera libera, alle equazioni di Monge-Ampère, a questioni di analisi armonica, eccetera.

Varie proiezioni statistiche indicano che gli interventi attuati fino ad ora nel campo della formazione non sono adeguati quantitativamente alle necessità della matematica nelle università, negli enti di ricerca, nel sistema produttivo. Nè l'incerto andamento dei dottorati di ricerca - per i quali l'Istituto ha svolto in tutti questi anni un ruolo di supplenza nel settore della matematica - induce a sperare che questi ultimi riescano in tempi brevi ad assolvere integralmente quello che, per legge, è il loro fine istituzionale.

Una risposta adeguata alla domanda di ricerca e di formazione nel settore matematico, a livello nazionale, comunitario ed internazionale, richiede preliminarmente uno strumento legislativo che colmi il divario fra quanto disposto dalle leggi 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n. 42, e le possibilità offerte dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

È inoltre indispensabile adeguare alle necessità attuali la situazione economica dell'Istituto ferma al 1976. Di fatto, il contributo annuo dello Stato che le leggi 5 maggio 1975, n. 257, e 14 febbraio 1987, n. 42, hanno stabilito in lire 75 milioni, non basta neppure a coprire, se non per una quota minima, le spese per il personale tecnico ed amministrativo attualmente in servizio, sicchè, non solo l'attività che abbiamo riassunto sommariamente, ma lo stesso funzionamento ordinario, con le relative spese obbligatorie, dipende dall'aleatorietà dei contributi integrativi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da una convenzione pluriennale con il Consiglio nazionale delle ricerche, da contratti di ricerca, eccetera.

A questo proposito, occorre sottolineare - soprattutto per quanto concerne la ricerca fondamentale affidata ad enti pubblici e ad università - che, se le spese correnti per il funzionamento non trovano integrale copertura nei contributi ordinari, vengono compromesse a priori le possibilità di scelta e, in definitiva, l'autonomia stessa degli enti.

Ai problemi sommariamente riassunti fin qui vuole rispondere, per l'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, il presente disegno di legge, suddiviso in dodici articoli. Mentre il primo di questi colloca l'Istituto fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'articolo 2 elenca le finalità dell'Istituto, ribadendo in particolare quelle indicate nella legge 13 luglio 1939, n. 1129, e l'articolo 3 inserisce gli adempimenti relativi nell'ambito della programmazione sancita dall'articolo 3 della citata legge n. 168 del 1989.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 regolano il funzionamento degli organi dell'Istituto (il presidente, il comitato direttivo, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti) aggiornando le strutture tradizionali, consolidate da più di un cinquantennio di attività scientifica, alla luce delle possibilità offerte dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. A quest'ultimo articolo si richiama l'articolo 10 del presente disegno di legge, relativo all'autonomia finanziaria e contabile, mentre l'articolo 9, relativo al personale, si collega all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, offrendo, sotto opportune condizioni, a professori di ruolo di discipline matematiche nelle università, la possibilità di svolgere attività di ricerca presso l'Istituto.

Infine, gli articoli 11 e 12 contengono rispettivamente norme transitorie, per consentire il passaggio dall'attuale struttura a quella disegnata dal presente disegno di legge, e norme di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Riordinamento dell'Istituto)*

1. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con leggi 10 dicembre 1957, n. 1188, 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n. 42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, di seguito denominato «Istituto», dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rientra fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Nel rispetto delle sue finalità istituzionali, l'Istituto adotta propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, la gestione finanziaria e contabile, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'università «La Sapienza» di Roma o comunque nella provincia di Roma.

Art. 2.*(Finalità)*

1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;

b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunità europee.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto Francesco Severi può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;

d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.

Art. 3.

(Programmi triennali)

1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a norma dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il programma triennale di attività dell'Istituto con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. I mezzi finanziari destinati all'Istituto sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica, e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4.

(Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a*) il presidente dell'Istituto;
 - b*) il comitato direttivo;
 - c*) il consiglio di amministrazione;
 - d*) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

(Presidente)

1. Il presidente dell'Istituto e i due vice presidenti sono eletti dal comitato direttivo.
2. Il presidente:
 - a*) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
 - b*) convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;
 - c*) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui alla lettera *b*);
 - d*) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo.

Art. 6.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo ha compiti di indirizzo scientifico, conformemente ai fini di cui all'articolo 2, comma 1. Delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di cui all'articolo 3 ed esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale di cui

all'articolo 5, comma 2, lettera *d*). Deve essere sentito e può formulare proposte e raccomandazioni su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'ente.

2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 7.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto:

- a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b) dai due vice presidenti dell'Istituto;
- c) da due esperti, uno almeno dei quali sia un esperto di diritto amministrativo, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) da un rappresentante del Ministro del tesoro;
- e) da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e:

- a) approva i programmi annuali e triennali di attività dell'Istituto, indicando le risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;
- b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;
- c) delibera sugli affari contemplati nell'articolo 2, comma 2;

d) delibera, su conforme parere del comitato direttivo, la dotazione organica del personale dell'Istituto;

e) delibera, su proposta del comitato direttivo, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca, di cui all'articolo 2, comma 2;

f) delibera il regolamento del personale, che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla legge;

g) delibera l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

h) su proposta del presidente, delibera su eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, ai vice presidenti.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle relative al comma 2, lettere a), b), d), f) e g), non sono soggette all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 8.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti, secondo il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, controlla la gestione dell'Istituto.

2. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dura in carica quattro anni.

Art. 9.

(Personale dell'Istituto)

1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 7, comma 2, determina la dotazione organica dell'Istituto e disciplina lo stato giuridico ed economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge.

2. All'Istituto si applica quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale a contratto, e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. Su proposta del comitato direttivo e su conforme parere del consiglio di amministrazione, il presidente potrà autorizzare a svolgere la propria attività scientifica, nell'ambito dei programmi dell'Istituto, professori universitari di ruolo di discipline matematiche, i quali fruiscano dei periodi di alternanza di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 10.

(Autonomia finanziaria e contabile)

1. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Oltre ai mezzi finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, l'Istituto può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, vendite, frutti di alienazioni patrimoniali.

Art. 11.

(Norme transitorie)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, in seduta congiunta, dal consiglio di amministrazione e dal comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo comitato direttivo.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi è elevato di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993 il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1990-1992, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.